

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
98/C 41/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 1997 nel procedimento C-356/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein): Matthias Witt contro Amt für Land- und Wasserwirtschaft (Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 1765/92 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Determinazione delle regioni di produzione — Obbligo di indicare i criteri di determinazione — Presa in conto della fertilità del suolo) .....	1
98/C 41/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 1997 nel procedimento C-369/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Salerno): Somalfruit, Camar SpA contro Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero (Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regime di importazione — Stati ACP — Somalia — Validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93 e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1443/93) .....	1
98/C 41/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 novembre 1997 nella causa C-57/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State dei Paesi Bassi): H. Meints contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di disoccupazione — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Discriminazione basata sulla cittadinanza — Condizione relativa alla residenza) .....	2
98/C 41/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 novembre 1997 nella causa C-62/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di un Stato — Immatricolazione delle navi — Requisito di nazionalità del proprietario) ...	3

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 41/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 novembre 1997 nella causa C-137/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 91/414/CEE) . . . . .	3
98/C 41/06	Sentenza della Corte 2 dicembre 1997 nel procedimento C-336/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht di Amburgo): Eftalia Dafeki contro Landesversicherungsanstalt Württemberg (Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Previdenza sociale — Legislazione nazionale che accorda valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che siano di origine nazionale o straniera) . . . . .	4
98/C 41/07	Sentenza della Corte 2 dicembre 1997 nel procedimento C-188/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Fantask A/S e a. contro Industriministeriet (Erhvervsministeriet) (Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la registrazione delle società — Termini processuali nazionali) . . . . .	4
98/C 41/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 dicembre 1997 nel procedimento C-97/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf): Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contro Daihatsu Deutschland GmbH (Diritto delle società — Conti annuali — Sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE) . . . . .	5
98/C 41/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 dicembre 1997 nella causa C-55/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Milano) nel procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi ad essa pendente su iniziativa della Job Centre coop. a r. l. (Libera prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio dei pubblici poteri) . . . . .	6
98/C 41/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 dicembre 1997 nel procedimento C-246/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal): Mary Teresa Magorrian e Irene Patricia Cunningham contro Eastern Health and Social Services Board, Department of Health and Social Services (Parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Art. 119 del Trattato CE — Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un inquadramento che dà diritto a determinate prestazioni complementari in relazione alla pensione di vecchiaia — Data a decorrere dalla quale devono essere calcolate le dette prestazioni — Termini processuali nazionali) . . . . .	6
98/C 41/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 dicembre 1997 nel procedimento C-104/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Coöperatieve Rabobank „Vecht en Plassengebied” BA e Erik Aarnoud Minderhoud (curatore fallimentare della Mediasafe BV) (Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Ambito di applicazione — Rappresentanza di una società — Conflitto di interessi — Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società) . . . . .	7
98/C 41/12	Sentenza della Corte 18 dicembre 1997 nel procedimento C-129/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Belgio): Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Région wallonne (Direttiva 91/156/CEE — Termine per la trasposizione — Effetti — Nozione di rifiuto) . . . . .	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 41/13	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 dicembre 1997 nel procedimento C-402/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno): vertente sull'iscrizione nel registro del commercio dell'impresa in via di costituzione European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico — Denominazione sociale) .....	8
98/C 41/14	Causa C-392/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 17 giugno 1997, nella causa avente ad oggetto il ricorso della Farmitalia Carlo Erba Srl .....	8
98/C 41/15	Causa C-393/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Halle, con ordinanza 1° ottobre 1997, nella causa Ditta Lidl-Fleischwerk Handelshof GmbH & Co. KG contro Landkreis Burgenlandkreis .....	9
98/C 41/16	Causa C-394/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin Käräjäoikeus (Tribunale di Helsinki) in data 5 novembre 1997, nella causa tra Pubblico ministero e Sami Lasse Juhani Heinonen .....	9
98/C 41/17	Cause C-400/97, C-401/97 e C-402/97: Domande di pronunce pregiudiziali presentate dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sezione del contenzioso amministrativo) pronunciate il 30 luglio 1997, nei procedimenti tra Administración del Estado e Juntas Generales de Guipuzcoa y Diputación Foral de Guipuzcoa, con intervento del Gobierno Vasco; Administración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Alava e Diputación Foral de Alava, con intervento del Gobierno Vasco e Amministración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Bizkaia, con intervento del Gobierno Vasco e rispettivamente della Diputación Foral de Bizkaia .....	9
98/C 41/18	Causa C-404/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 2 dicembre 1997 .....	10
98/C 41/19	Causa C-405/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen, con ordinanza 7 ottobre 1997, nella causa società Mövenpick Deutschland GmbH, impresa di ristorazione, già «Deutsche EIG», società di import-export nel settore della ristorazione, contro Hauptzollamt Bremen .....	10
98/C 41/20	Causa C-406/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 4 dicembre 1997 .....	11
98/C 41/21	Causa C-407/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Repubblica d'Austria con ordinanza 22 ottobre 1997, nella causa Landesgrundverkehrsreferent del governo regionale del Tirolo contro: I Adolf Sparber; II Firma Atelier Delta Entwurf- und Planungsgesellschaft mbH in Liquidation; III Hans-Eberhard Junkersdorf e IV Maria-Margareta Junkersdorf .....	11
98/C 41/22	Causa C-409/97: Ricorso presentato il 5 dicembre 1997 contro il Granducato di Lussemburgo dalla Commissione delle Comunità europee .....	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 41/23	Causa C-412/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Bologna, con ordinanza 29 novembre 1997, nella causa E. D. Srl contro Italo Fenocchio .....	12
98/C 41/24	Causa C-413/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 4 dicembre 1997 .....	12
98/C 41/25	Causa C-414/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 5 dicembre 1997 .....	12
98/C 41/26	Causa C-415/97: Ricorso del 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	13
98/C 41/27	Causa C-416/97: Ricorso del 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	14
98/C 41/28	Causa C-417/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 9 dicembre 1997 .....	14
98/C 41/29	Causa C-418/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State, con sentenza 25 novembre 1997, nella causa ARCO Chemie Nederland Ltd contro Ministro dei Lavori pubblici, dell'Assetto territoriale e dell'Ambiente .....	15
98/C 41/30	Causa C-420/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie del Belgio con sentenza 4 dicembre 1997, nella causa Leathertex Divisione Sintetici SpA contro BVBA Bodetex .....	15
98/C 41/31	Causa C-421/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Meaux (Prima Sezione), con sentenza 13 novembre 1997, nella causa Yves Tarantik contro Direction des services fiscaux di Seine-et-Marne .....	15
98/C 41/32	Causa C-423/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Juzgado de la Instancia n. 22 di Valencia, con ordinanza 11 novembre 1997, nel procedimento tra Travel Vac, S.L. e Manuel José Antelm Sanchis .....	16
98/C 41/33	Causa C-424/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Düsseldorf con ordinanza 8 dicembre 1997, nella causa Salomone Haim contro Kasenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein .....	17
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
98/C 41/34	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1997 nella causa T-19/97: Claude Richter contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Aspettativa per motivi personali — Reintegrazione — Sede di servizio — Dovere di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Ricorso per risarcimento del danno)	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 41/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 nella causa T-121/95: European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contro Consiglio dell'Unione europea (Dazi antidumping — Danno — Diritti della difesa) .....	17
98/C 41/36	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 nella causa T-166/95, Mary Karagiozopoulou contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che dichiara l'insuccesso di candidati alla prova orale — Principio della parità di Trattamento — Valutazione della commissione giudicatrice)	18
98/C 41/37	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 nella causa T-216/95 Ana María Moles García Ortúzar contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice) .....	18
98/C 41/38	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 nella causa T-217/95, Lucia Passera contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice) .....	19
98/C 41/39	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 nella causa T-225/95, Fotini Chiou contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Concordezza tra il reclamo ed il ricorso — Principio di parità di trattamento tra uomini e donne — Principio di non discriminazione — Valutazione della commissione giudicatrice) .....	19
98/C 41/40	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997 nella causa T-12/94, Frédéric Daffix contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Revoca — Ricorso — Rinvio al Tribunale — Realtà dei fatti — Onere della prova — Abuso di potere discrezionale — Errore manifesto di giudizio — Diritti della difesa — Art. 7 dell'allegato IX dello Statuto) .....	19
98/C 41/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997 nella causa T-90/95, Walter Gill contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Esami clinici — Mancata comunicazione di dati sullo stato di salute — Diritto al rispetto del segreto in ordine al proprio stato di salute) .....	20
98/C 41/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997 nella causa T-142/95, Jean-Louis Delvaux contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Rapporto informativo — Motivazione — Requisiti identici di carriera — Discriminazione a motivo della cittadinanza) .....	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 41/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997 nella causa T-222/95: Antonio Angelini contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione) .....	20
98/C 41/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997 nella causa T-57/96, Livio Costantini contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti delle Comunità europee — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera) .....	21
98/C 41/45	Causa T-296/97: Ricorso di Alitalia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 novembre 1997 .....	21
98/C 41/46	Causa T-299/97: Ricorso del signor Vicente Alonso Morales contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997 .....	22
98/C 41/47	Causa T-300/97: Ricorso del signor Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997 .....	23
98/C 41/48	Cancellazione dal ruolo della causa T-173/96 .....	24
98/C 41/49	Cancellazione dal ruolo delle causa riunite T-176/96 e T-108/97 .....	24
98/C 41/50	Cancellazione dal ruolo della causa T-225/97 .....	24

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 1997

nel procedimento C-356/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein): Matthias Witt contro Amt für Land- und Wasserwirtschaft <sup>(1)</sup>

*(Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 1765/92 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Determinazione delle regioni di produzione — Obbligo di indicare i criteri di determinazione — Presa in conto della fertilità del suolo)*

(98/C 41/01)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-356/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Matthias Witt e Amt für Land- und Wasserwirtschaft, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere; signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi non impone agli Stati membri, allorché essi determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.*

2) *L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1765/92, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità all'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, bensì le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione, e che le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese non impongono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione.*

<sup>(1)</sup> GU C 16 del 20.1.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 1997

nel procedimento C-369/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Salerno): Somalfruit, Camar SpA contro Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero <sup>(1)</sup>

*(Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regime di importazione — Stati ACP — Somalia — Validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93 e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1443/93)*

(98/C 41/02)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-369/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Salerno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Somalfruit, Camar SpA contro Ministero delle Finanze, Mini-

stero del Commercio con l'Estero, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1) del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), e del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1443, relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993 (GU L 142, pag. 16), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'esame del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, alla luce della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e approvata con decisione del Consiglio e della Commissione 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE, non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiarne la validità.*
- 2) *L'esame del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, non ha posto in evidenza, alla luce della quarta convenzione di Lomé ACP-CEE e del regolamento (CEE) n. 404/93, alcun elemento atto ad inficiarne la validità.*

(<sup>1</sup>) GU C 31 del 3.2.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 1997

nella causa C-57/96: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State dei Paesi Bassi): H. Meints contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (<sup>1</sup>)

*(Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di disoccupazione — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Discriminazione basata sulla cittadinanza — Condizione relativa alla residenza)*

(98/C 41/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-57/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell'art 177 del Trattato CE, dal Raad van State dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra H. Meints contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunciato, il 27 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.*
- 2) *Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.*
- 3) *Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato.*

(<sup>1</sup>) GU C 133 del 4.5.1996.



## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 1997

nella causa C-62/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di un Stato — Immatricolazione delle navi — Requisito di nazionalità del proprietario)

(98/C 41/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-62/96, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Frank Benyon e signora Maria Condou Durande), contro Repubblica ellenica (agenti: signora Aikaterini Samoni-Randou, assistita dalle signore Evi Skandalou e Stamatina Vodina), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto greco, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto greco, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CEE nonché dell'art. 7*

*del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata.*

- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 158 dell'1.6.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 1997

nella causa C-137/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 91/414/CEE)

(98/C 41/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-137/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Klaus-Dieter Borchardt) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor Ernst Röder e signora Sabine Maaß), avente ad oggetto la domanda mirante a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ad eccezione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alla spesa.*

(<sup>1</sup>) GU C 180 del 22. 6. 1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

2 dicembre 1997

nel procedimento C-336/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht di Amburgo): Eftalia Dafeki contro Landesversicherungsanstalt Württemberg (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Previdenza sociale — Legislazione nazionale che accorda valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che siano di origine nazionale o straniera)*

(98/C 41/06)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-336/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eftalia Dafeki e Landesversicherungsanstalt Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE con riferimento alle disposizioni tedesche che accordano valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che essi siano tedeschi o stranieri, la Corte, composta dai signori: H. Ragnemalm, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzioni di presidente, G. F. Mancini, J.C. Mointinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 2 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante, cittadino*

*comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.*

(<sup>1</sup>) GU C 392 del 31.12.1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

2 dicembre 1997

nel procedimento C-188/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Fantask A/S e a. contro Industriministeriet (Erhvervsministeriet) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la registrazione delle società — Termini processuali nazionali)*

(98/C 41/07)

*(Lingua processuale: il danese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-188/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fantask A/S e a. e Industriministeriet (Erhvervsministeriet), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata, in ultimo, dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Mointinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 2 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel*

*senso che, per avere carattere remunerativo, gli importi riscossi per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e degli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, restando inteso che tali importi possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni minori che siano effettuate gratuitamente. Per calcolare tali importi, uno Stato membro può prendere in considerazione tutti i costi connessi con le operazioni di registrazione, compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili. Inoltre, uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilire i relativi importi per una durata indeterminata, purché verifichi, ad intervalli regolari, che tali importi continuino a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi.*

- 2) *Il diritto comunitario osta a che azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della direttiva possano essere respinte sul motivo che l'imposizione di tali tributi è conseguenza di un errore scusabile delle autorità dello Stato membro, in quanto i tributi di cui trattasi sono stati riscossi per un lungo periodo senza che né questi né i soggetti passivi dei tributi fossero consapevoli della loro illegittimità.*
- 3) *Allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non ha attuato correttamente la direttiva 69/335/CEE, come modificata, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.*
- 4) *Il combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE, come modificata, attribuisce ai singoli diritti che essi possono far valere davanti ai giudici nazionali.*

(<sup>1</sup>) GU C 229 del 2.9.1995.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 dicembre 1997

nel procedimento C-97/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf): Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contro Daihatsu Deutschland GmbH (<sup>1</sup>)

(Diritto delle società — Conti annuali — Sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE)

(98/C 41/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-97/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Verband deutscher Daihatsu-Händler eV e Daihatsu Deutschland GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), la Corte, composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici; avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 4 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, va interpretato nel senso che osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna della società il diritto di chiedere la sanzione prevista da tale normativa nazionale nel caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva 68/151/CEE.*
- 2) *Poiché una direttiva non può di per sé creare obblighi nei confronti di un singolo e non può quindi essere*

*invocata in quanto tale nei suoi confronti, non è necessario accertare se l'art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE abbia effetto diretto.*

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 18.5.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 dicembre 1997

nella causa C-55/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Milano) nel procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi ad essa pendente su iniziativa della Job Centre coop. a r. l. (<sup>1</sup>)

*(Libera prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio dei pubblici poteri)*

(98/C 41/09)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-55/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d'appello di Milano (Italia) nel procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi ad essa pendente su iniziativa della Job Centre coop. a r. l., domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48, 49, 55, 56, 59, 60, 62, 66, 86 e 90 del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato l'11 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato CE se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti:*

— *gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;*

— *l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;*

— *le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.*

(<sup>1</sup>) GU C 133 del 4.5.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 dicembre 1997

nel procedimento C-246/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal): Mary Teresa Magorrian e Irene Patricia Cunningham contro Eastern Health and Social Services Board, Department of Health and Social Services (<sup>1</sup>)

*(Parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Art. 119 del Trattato CE — Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un inquadramento che dà diritto a determinate prestazioni complementari in relazione alla pensione di vecchiaia — Data a decorrere dalla quale devono essere calcolate le dette prestazioni — Termini processuali nazionali)*

(98/C 41/10)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-246/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal, Belfast, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mary Teresa Magorrian, Irene Patricia Cunningham e Eastern Health and Social Services Board, Department of Health and Social Services, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, nonché del Protocollo n. 2

relativo alla medesima disposizione, allegato al Trattato sull'Unione europea, la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, l'11 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I periodi lavorativi compiuti da lavoratori a tempo parziale che siano stati vittime di una discriminazione indiretta fondata sul sesso devono essere presi in considerazione a decorrere dall'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne (causa 43/75), ai fini del calcolo delle prestazioni complementari ad essi spettanti.*
- 2) *Il diritto comunitario osta all'applicazione, ad un ricorso proposto in base all'art. 119 del Trattato CE e diretto a far riconoscere il diritto dei ricorrenti di iscriversi a un regime pensionistico professionale, di una disposizione nazionale secondo cui gli effetti nel tempo di un diritto, in caso di esito favorevole del ricorso, sono limitati a un periodo che inizia a decorrere due anni prima della data di proposizione del detto ricorso.*

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 14.9.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 dicembre 1997

nel procedimento C-104/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Coöperatieve Rabobank „Vecht en Plassengebied” BA e Erik Aarnoud Minderhoud (curatore fallimentare della Mediasafe BV) (<sup>1</sup>)

*(Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Ambito di applicazione — Rappresentanza di una società — Conflitto di interessi — Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società)*

(98/C 41/11)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-104/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Coöperatieve Rabobank „Vecht en Plassengebied” BA e Erik Aarnoud Minderhoud (curatore fallimentare della Mediasafe BV), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo

1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 16 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti da membri di organi sociali nella situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata esula dal contesto normativo della prima direttiva CEE del Consiglio, 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, e rientra nella competenza del legislatore nazionale.*

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 18.5.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

18 dicembre 1997

nel procedimento C-129/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Belgio): Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Région wallonne (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 91/156/CEE — Termine per la trasposizione — Effetti — Nozione di rifiuto)*

(98/C 41/12)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-129/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Inter-Environnement Wallonie ASBL e Région wallonne, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Mointinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: signor F.G. Jacobs, cancelliere: signor H. von

Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.*
- 2) *Gli artt. 5, secondo comma, e 1989, terzo comma, del Trattato CEE, nonché la direttiva 91/156 impongono che, in pendenza del termine posto dalla direttiva stessa per la propria trasposizione, lo Stato membro destinatario della direttiva si astenga dall'adoptare disposizioni che possano gravemente compromettere la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive.*

(<sup>1</sup>) GU C 180 del 22.6.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nel procedimento C-402/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno): vertente sull'iscrizione nel registro del commercio dell'impresa in via di costituzione European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (<sup>1</sup>)

(Gruppo europeo di interesse economico — Denominazione sociale)

(98/C 41/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-402/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Germania), nel procedimento dinanzi ad esso pendente e vertente sull'iscrizione nel registro del commercio dell'impresa in via di costituzione European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), va interpretato nel senso che la denominazione di un gruppo europeo di interesse economico deve necessariamente contenere i termini «gruppo europeo d'interesse economico» o la sigla «GEIE», mentre gli altri elementi che debbono figurare nella sua denominazione possono essere prescritti dalle disposizioni di diritto nazionale vigenti nello Stato membro dove il detto gruppo ha la sua sede.*

(<sup>1</sup>) GU C 74 dell'8.3.1997.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 17 giugno 1997, nella causa avente ad oggetto il ricorso della Farmitalia Carlo Erba Srl**  
(Causa C-392/97)

(98/C 41/14)

Con ordinanza 17 giugno 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1997, il Bundesgerichtshof, nella causa avente ad oggetto il ricorso della Farmitalia Carlo Erba Srl, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1992, n. 1768 (<sup>1</sup>), sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, presupponga che il prodotto per il quale è richiesto il rilascio di un certificato protettivo sia indicato, nell'autorizzazione in quanto medicinale, come «principio attivo».

Se, conseguentemente, l'art. 3, lett. b), non sia rispettato qualora nell'autorizzazione venga indicato come «principio attivo» un singolo sale determinato di una sostanza attiva, mentre il rilascio di un certificato protettivo venga al contrario chiesto per la base libera e/o per altri sali della sostanza attiva.

- 2) Qualora i quesiti sub 1 vadano risolti negativamente:

In base a quali criteri debba valutarsi se il prodotto ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento sia tutelato da un brevetto di base, ove il rilascio di un certificato protettivo venga richiesto per la base libera di una sostanza attiva, incluso qualunque sale della medesima, e tuttavia il brevetto di base menzioni tra i suoi diritti soltanto la base libera di questa sostanza e, inoltre, in un esempio esplicativo, un singolo sale di tale base libera. Se sia determinante la formulazione letterale del diritto menzionato nel brevetto di base ovvero il relativo ambito di protezione.

(<sup>1</sup>) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Halle, con ordinanza 1° ottobre 1997, nella causa Ditta Lidl-Fleischwerk Handelshof GmbH & Co. KG contro Landkreis Burgenlandkreis**

(Causa C-393/97)

(98/C 41/15)

Con ordinanza 1° ottobre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 1997, nella causa Ditta Lidl-Fleischwerk Handelshof GmbH & Co. KG contro Landkreis Burgenlandkreis, il Verwaltungsgericht di Halle ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le norme dell'Unione europea, in particolare la direttiva del Consiglio 14 dicembre 1994, 94/65/CE <sup>(1)</sup>, ostino a una norma nazionale in forza della quale i prodotti ottenuti dalla triturazione della carne, come la carne tritata e i macinati, anche preparati, possano essere messi in commercio soltanto nel giorno della loro produzione, a meno che essi non pervengano al consumatore finale in singole confezioni per la vendita ed etichettati, oppure congelati/surgelati.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se tali norme dell'Unione europea trovino altresì applicazione a fattispecie nelle quali l'azienda produttrice sia situata nello stesso Stato nel quale i prodotti ottenuti dalla triturazione della carne, come la carne tritata e i macinati, sono destinati ad essere messi in commercio.

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin Käräjöikeus (Tribunale di Helsinki) in data 5 novembre 1997, nella causa tra Pubblico ministero e Sami Lasse Juhani Heinonen**

(Causa C-394/97)

(98/C 41/16)

Con domanda di pronuncia pregiudiziale 4 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 novembre 1997, nella causa tra Pubblico ministero e Sami Lasse Juhani Heinonen, lo Helsingin Käräjöikeus (Tribunale di Helsinki) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il regolamento sulle franchigie doganali <sup>(1)</sup> e la direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori <sup>(2)</sup> possano essere interpretati nel senso che i limiti posti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri alle importazioni di birra e di altre bevande alcoliche effettuate dai viaggiatori — limiti fondati sulle ragioni enunciate nel nono considerando del regolamento sulle

franchigie e nell'art. 36 del Trattato CE o su altre esigenze imperative di interesse generale —, siano compatibili con le disposizioni del suddetto regolamento e della suddetta direttiva.

- 2) Se le circostanze precedentemente esposte nella parte IV 6 della domanda di pronuncia pregiudiziale (a-h) costituiscano ragioni tali da far sì che le limitazioni nazionali fondate su di esse vigenti negli Stati membri siano compatibili con le disposizioni del regolamento sulle franchigie e della direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori.
- 3) Se la limitazione delle importazioni di alcolici — fra cui si considera nella presente questione anche la birra — effettuate da viaggiatori, in funzione della durata del viaggio, si possa considerare come una norma compatibile con le disposizioni del regolamento sulle franchigie e della direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 28 maggio 1969/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti la franchigia dalle imposte sulle cifre d'affari e dalle altre imposte indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6).

**Domande di pronunce pregiudiziali presentate dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sezione del contenzioso amministrativo) pronunciate il 30 luglio 1997, nei procedimenti tra Administración del Estado e Juntas Generales de Guipuzcoa y Diputación Foral de Guipuzcoa, con intervento del Gobierno Vasco; Administración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Alava e Diputación Foral de Alava, con intervento del Gobierno Vasco e Amministración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Bizkaia, con intervento del Gobierno Vasco e rispettivamente della Diputación Foral de Bizkaia**

(Cause C-400/97, C-401/97 e C-402/97)

(98/C 41/17)

Con ordinanze 30 luglio 1997 pervenute nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1997, il Tribunal de Justicia del País Vasco (Sezione del contenzioso amministrativo) ha sottoposto alla Corte di Giustizia nei procedimenti dinanzi ad esso pendenti tra Administración del Estado e Juntas Generales de Guipuzcoa e Diputación Foral de Guipuzcoa, con intervento del Gobierno Vasco; Administración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Alava e Diputación Foral de Alava, con intervento del Gobierno Vasco e tra Amministración del Estado e Juntas Generales del Territorio historico de Bizkaia con intervento del Gobierno Vasco e rispettivamente della Diputación Foral de Bizkaia, alcune questioni pregiudiziali.

Il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione:

Se l'art. 52 del Trattato CE vada interpretato nel senso che sia incompatibile con esso stesso ed eventualmente con l'art. 92, n. 1 del detto Trattato, una normativa che riguarda un territorio che fa parte di una Comunità autonoma di uno Stato membro, relativa a misure fiscali urgenti destinate a favorire l'investimento e l'attività economica, delle quali possano avvalersi i soggetti passivi che versano imposte esclusivamente alla Hacienda Foral (erario locale) di tale territorio o abbiano il loro domicilio fiscale o realizzino la maggior parte del volume delle loro operazioni o abbiano loro domicilio fiscale in tale territorio e il volume delle loro operazioni effettuate nella Comunità autonoma nell'esercizio precedente sia superiore al 25% del volume totale delle loro operazioni, e non comprende tra i beneficiari di dette misure le altre persone fisiche e giuridiche residenti nel proprio Stato o in un altro Stato membro della Comunità europea.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 2 dicembre 1997

(Causa C-404/97)

(98/C 41/18)

Il 2 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitris Triantafyllou e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, anch'egli membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte coglia:

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo soppresso né recuperato, entro i termini prescritti, gli aiuti indebitamente percepiti dalla EPAC (Empresa para a Agro-alimentação e Cereais, SA), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e, in particolare, della decisione della Commissione 9 luglio 1997, C(97) 2130.

— Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

In conformità del disposto degli artt. 189 e 191 del Trattato CE, la surriferita decisione della Commissione avrebbe dovuto essere eseguita da parte della Repubblica portoghese, anche nel caso in cui la sua legittimità suscitasse dubbi. Nella causa C-330/97 <sup>(1)</sup>, la Repubblica portoghese non ha fatto valere l'impossibilità assoluta di dare

esecuzione alla decisione, essendo accertato che la situazione di liquidazione in cui si trova l'impresa (non richiamata a tale titolo) non configurava in nessun modo un'impossibilità assoluta.

Il protrarsi dell'inadempimento degli obblighi scaturenti dalla decisione summenzionata, da parte della Repubblica portoghese, implica al tempo stesso la violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato, dal momento che il Portogallo persiste nel non rispettare l'effetto sospensivo connesso a tale disposizione intesa ad impedire il versamento di aiuti incompatibili con il mercato comune e, indirettamente, del n. 2 dello stesso articolo, che prevede l'adozione delle decisioni che obbligano alla soppressione degli aiuti incompatibili.

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 22.11.1997, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen, con ordinanza 7 ottobre 1997, nella causa società Mövenpick Deutschland GmbH, impresa di ristorazione, già «Deutsche EIG», società di import-export nel settore della ristorazione, contro Hauptzollamt Bremen

(Causa C-405/97)

(98/C 41/19)

Con ordinanza 7 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 1997, nella causa società Mövenpick Deutschland GmbH, impresa di ristorazione, già «Deutsche EIG», società di import-export nel settore della ristorazione, contro Hauptzollamt Bremen, il Finanzgericht Bremen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la tariffa doganale comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241) che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1994) debba essere interpretata nel senso che noci in pezzi, importate da un paese terzo, sottoposte a surgelazione in un deposito doganale nel territorio della Comunità e successivamente scongelate ai fini dell'immissione in libera pratica, siano ricomprese nella voce 0802.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1:

Se l'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (GU L 253, pag. 1), abrogato per effetto della riformulazione dell'art. 522 contenuta nel regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia invalido.



3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2:

Se l'art. 522, nel combinato disposto con l'art. 526, n. 4, del codice doganale, nel testo di cui all'art. 1, n. 16, e n. 18, del regolamento (CEE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254, sia applicabile anche a dichiarazioni in dogana effettuate anteriormente al 7 gennaio 1995.

---

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 4 dicembre 1997**

(Causa C-406/97)

(98/C 41/20)

Il 4 dicembre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 marzo 1993, 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro <sup>(1)</sup> o non comunicando alla Commissione dette disposizioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di detta direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il carattere vincolante dell'art. 189, n. 3, del Trattato CE, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per la messa in atto delle direttive delle quali sono destinatari, entro la scadenza del termine ad hoc loro prescritto. Nella fattispecie, il termine è scaduto il 15 dicembre 1993 ed il Granducato di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari.

---

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Repubblica d'Austria con ordinanza 22 ottobre 1997, nella causa Landesgrundverkehrsreferent del governo regionale del Tirolo contro: I Adolf Sparber; II Firma Atelier Delta Entwurf- und Planungsgesellschaft mbH in Liquidation; III Hans-Eberhard Junkersdorf e IV Maria-Margareta Junkersdorf**

(Causa C-407/97)

(98/C 41/21)

Con ordinanza 22 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 1997, nella causa tra Landesgrundverkehrsreferent del Governo Regionale del Tirolo e I Adolf Sparber; II Firma Atelier Delta Entwurf- und Planungsgesellschaft mbH in Liquidation; III Hans-Eberhard Junkersdorf e IV Maria-Margareta Junkersdorf, la Corte Suprema della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 70 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei Trattati istitutivi dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale, in deroga agli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria è autorizzata a mantenere in vigore la propria disciplina legislativa esistente in materia di residenze secondarie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adesione (1° gennaio 1995), debba essere interpretato nel senso che le norme transitorie di cui all'art. 40, secondo e quinto comma, del Tiroler Grundverkehrsgesetz (legge del Tirolo sui trasferimenti immobiliari), entrato in vigore il 1° ottobre 1996 (in Landesgesetzblatt für Tirol — Gazzetta ufficiale regionale del Tirolo — n. 61/1996), rientrano nella nozione di disciplina legislativa esistente ovvero nel senso che sono da considerarsi quali disposizioni di legge nuove, nell'ipotesi in cui — alla luce delle pronunce della Corte costituzionale austriaca — le disposizioni delle precedenti leggi tirolesi sui trasferimenti immobiliari non trovino applicazione nel caso di specie».

---

<sup>(1)</sup> GU C 241 del 29.8.1994, pag. 1.

**Ricorso presentato il 5 dicembre 1997 contro il Granducato di Lussemburgo dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-409/97)

(98/C 41/22)

Il 5 dicembre 1997 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro e delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento <sup>(1)</sup>, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di detta direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principale argomenti invocati sono analoghi a quelli invocati nella causa C-406/97 <sup>(2)</sup>. Il termine per la trasposizione è scaduto il 19 ottobre 1994.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Bologna, con ordinanza 29 novembre 1997, nella causa E. D. Srl contro Italo Fenocchio**

(Causa C-412/97)

(98/C 41/23)

Con ordinanza 29 novembre 1997, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 5 dicembre 1997, nella causa E. D. Srl contro Italo Fenocchio, la Pretura circondariale di Bologna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il divieto di pronunciare l'ingiunzione nel caso in cui la notificazione all'intimato debba avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana, divieto previsto dall'art. 633, ultimo comma, c.p.c., sia da considerare una restrizione o misura ad essa equivalente, suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, garantita dagli artt. 35, 59 e 73B del Trattato di Roma.»

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 4 dicembre 1997**

(Causa C-413/97)

(98/C 41/24)

Il 4 dicembre 1997, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard B. Wainwright, consigliere principale presso il servizio giuridico della Commissione e dalla signora Karin Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254, Kirchberg.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha commesso infrazione all'art. 18 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1993, 93/7/CEE <sup>(1)</sup> relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, non avendo adottato tempestivamente le misure legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a detta direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa C-406/97 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU 1993 L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 5 dicembre 1997**

(Causa C-414/97)

(98/C 41/25)

Il 5 dicembre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Miguel Díaz-Llanos La Roche, consigliere giuridico, e Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos

Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254, ha proposto innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, avendo considerato esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le importazioni e gli acquisti intracomunitari di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, diversi dagli aeromobili e dalle navi da guerra compresi nei punti 23 e 25 dell'allegato F della direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE <sup>(1)</sup>, in violazione del disposto dell'art. 2, n. 2, e degli artt. 28 bis, 14 e 28 quater B della citata direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato che istituisce la Comunità europea;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 2, n. 2, e l'art. 28 bis della direttiva 77/388/CEE stabiliscono l'assoggettamento all'IVA, in generale, di tutte le importazioni e di tutti gli acquisti intracomunitari di beni. Gli artt. 14 e 28 quater stabiliscono un elenco comune delle esenzioni che gli Stati membri debbono — o possono — concedere, allo scopo di giungere a una riscossione uniforme dei mezzi propri delle Comunità in tutti gli Stati membri. Tra tali esenzioni, che gli artt. 14 e 28 quater elencano in modo tassativo, non figura nessuna che faccia riferimento ad armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, simile a quella concessa dalla legge spagnola n. 6/87. L'art. 28, n. 3, lett. b), in quanto applicabile al Regno di Spagna, fa riferimento agli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore della direttiva, consideravano esenti da IVA determinate operazioni, e li autorizza a prorogare transitoriamente tali esenzioni. Dato che né nell'allegato XXXVI, né in nessun'altra disposizione dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna alla Comunità europea è stata concessa alcuna proroga al Regno di Spagna, questo ha introdotto l'IVA con legge n. 30/85, che è entrata pienamente in vigore il 1° gennaio 1986. L'esenzione delle importazioni o degli acquisti intracomunitari di materiale militare è stata disposta solo più di un anno dopo, anche se con effetti retroattivi a partire dal momento in cui in Spagna si è cominciato a prelevare l'IVA.

È pacifico che il periodo transitorio cui fa riferimento l'art. 28 della direttiva 77/388/CEE è stato fissato inizialmente in cinque anni a partire dal 1° gennaio 1978. È parimenti certo che, in assenza di un qualsiasi accordo tra gli Stati membri riuniti in Consiglio, detto periodo transitorio è stato finora prorogato e che, di conseguenza, gli Stati membri che consideravano allora esenti le operazioni elencate nell'allegato F sono legittimati a proseguire in tale comportamento. Ciò nonostante, questo non era, senza ombra di dubbio, il caso del Regno di Spagna sino al

1° gennaio 1993. A partire da tale data il Regno di Spagna è stato autorizzato a concedere tale esenzione, benché soltanto rispetto alle operazioni elencate nei punti 23 e 25 dell'allegato F della direttiva 77/388/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

#### **Ricorso del 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-415/97)**

(98/C 41/26)

Il 9 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Paolo Stancanelli, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 93/7/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'articolo 189 del Trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 15 dicembre 1993 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

**Ricorso del 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana  
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-416/97)

(98/C 41/27)

Il 9 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francesco P. Ruggeri Laderchi, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

- a) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 22 novembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- b) alla direttiva 94/42/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- c) alla direttiva 94/16/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, del 22 aprile 1994, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- d) alla direttiva 94/118/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

o comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di dette direttive;

2) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

L'articolo 189 del Trattato CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni neces-

sarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 4.8.1994, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 104 del 23.4.1994, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 15.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il  
9 dicembre 1997**

(Causa C-417/97)

(98/C 41/28)

Il 9 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Christina Tufvesson, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non mettendo in vigore nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE <sup>(1)</sup>, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ex art. 31 della direttiva;
2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il carattere vincolante dell'art. 189, n. 3, e dell'art. 5, n. 1, del Trattato CE, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'attuazione delle direttive che ad essi sono rivolte prima dello spirare del termine all'uopo prescritto. Tale termine è spirato il 1° luglio 1995 senza che il Granducato del Lussemburgo abbia posto in essere tutti i provvedimenti necessari.

<sup>(1)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State, con sentenza 25 novembre 1997, nella causa ARCO Chemie Nederland Ltd contro Ministro dei Lavori pubblici, dell'Assetto territoriale e dell'Ambiente**

(Causa C-418/97)

(98/C 41/29)

Con sentenza 25 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 dicembre, nella causa promossa da ARCO Chemie Nederland Ltd contro Ministro dei Lavori pubblici, dell'Assetto territoriale e dell'Ambiente, il Nederlandse Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se dalla semplice circostanza che sostanze denominate residui LUWA <sup>(1)</sup> siano assoggettate ad un'operazione compresa tra quelle figuranti all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE <sup>(2)</sup> discenda che ricorre un'ipotesi in cui il detentore delle sostanze si disfa delle medesime e le sostanze debbano essere considerate rifiuti ai sensi della direttiva citata.
2. In caso di soluzione negativa, se la soluzione della questione se l'impiego dei residui LUWA come materiali combustibili vada considerato rientrante nel concetto di «disfarsi» dipenda dalla circostanza che:
  - a) i residui LUWA siano, secondo la comune considerazione, un rifiuto, con particolare rilevanza, al riguardo, del fatto che tali sostanze possano essere impiegate come combustibili senza subire radicali trasformazioni e in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
  - b) l'impiego dei residui LUWA come materiali combustibili sia comparabile ad una modalità corrente di recupero dei rifiuti;
  - c) si tratti dell'impiego di un prodotto principale o secondario (cioè un residuo).

<sup>(1)</sup> La sostanza definita residui LUWA, alla quale si riferisce la dichiarazione di nulla osta accordata, è uno dei prodotti del processo di fabbricazione applicato dall'impresa della ricorrente. Oltre all'ossido di propilene e all'alcool butilico terziario, questo processo dà luogo a un getto di idrocarburi contenenti molibdeno. Il molibdeno è un derivato di catalizzatori utilizzati per la produzione dell'ossido di propilene. Esso viene ricavato dal getto di idrocarburi in un apposito impianto, mediante un'operazione in esito alla quale è ottenuta la sostanza indicata dalla ricorrente come LUWA-bottoms (residui LUWA). I residui LUWA hanno un valore calorico pari a 25-28 mj/kg.

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie del Belgio con sentenza 4 dicembre 1997, nella causa Leathertex Divisione Sintetici SpA contro BVBA Bodetex**

(Causa C-420/97)

(98/C 41/30)

Con sentenza 4 dicembre 1997, pervenuta in cancelleria l'11 dicembre 1997, nella causa Leathertex Divisione Sintetici SpA contro BVBA Bodetex lo Hof van Cassatie del Belgio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 5, parte iniziale, punto 1), e l'art. 2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione da applicare nella fattispecie, debbano essere interpretati nel senso che un'azione composita, basata su varie obbligazioni derivanti da un medesimo contratto, dev'essere esperita dinanzi ad uno stesso tribunale, anche se, secondo le norme di rinvio dello Stato del giudice adito, le obbligazioni contrattuali sulle quali si basa l'azione debbono essere eseguite una nello Stato del giudice adito e l'altra in un altro Stato membro della CE, tenuto conto del fatto che il giudice adito, in base all'azione dinanzi ad esso promossa, considera le due obbligazioni costituenti il fondamento dell'azione non subordinate l'una rispetto all'altra, ma equivalenti».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Meaux (Prima Sezione), con sentenza 13 novembre 1997, nella causa Yves Tarantik contro Direction des services fiscaux di Seine-et-Marne**

(Causa C-421/97)

(98/C 41/31)

Con sentenza 13 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 1997, nella causa Yves Tarantik contro Direction des services fiscaux di Seine-et-Marne, il Tribunal de grande instance di Meaux (Prima Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Il Tribunal de grande instance di Meaux (Prima Sezione) chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee se, in considerazione della data di omologazione del veicolo Jaguar del ricorrente, avente una potenza fiscale di 24 CV, immatricolato con il n. 197 AT 77 e messo in circolazione l'11 aprile 1979, tenuto conto, da un lato, dei grafici e dei cambiamenti della tassazione cui fa riferimento lo stesso ricorrente, e, dall'altro, delle osservazioni dell'amministrazione tributaria francese, il sistema di tassazione applicato corrisponda a criteri oggettivi privi di qualsiasi effetto discriminatorio vietato dall'art. 95 del Trattato CEE, e in particolare:

- se sia o meno discriminatorio il coefficiente di progressività esistente fra lo scaglione cui appartiene un veicolo importato di oltre 18 CV e lo scaglione cui appartiene un veicolo simile di 15-16 CV;
- se le circolari 28 dicembre 1956, 23 dicembre 1977, 24 giugno 1987, 12 gennaio 1988, e 20 settembre 1991, come convalidate retroattivamente con l'art. 35 della legge finanziaria rettificativa 22 giugno 1993, producano l'effetto di rendere discriminatoria la tassa nei confronti di proprietari di un autoveicolo non omologato in Francia, vale a dire autorizzato singolarmente a circolare;
- se, in caso affermativo, il proprietario di un autoveicolo tipo avente una potenza superiore a 100 Kw possa avvalersene per sostenere, in base ai principi generali del diritto comunitario quali la parità dinanzi agli oneri tributari e le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei suoi protocolli, che la tassa non è dovuta in quanto discriminatoria e differenziata.

—————

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Juzgado de la Instancia n. 22 di Valencia, con ordinanza 11 novembre 1997, nel procedimento tra Travel Vac, S.L. e Manuel José Antelm Sanchis**

(Causa C-423/97)

(98/C 41/32)

Con ordinanza 11 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1997, nel procedimento tra Travel Vac, S.L. contro Manuel José Antelm Sanchis, il Juzgado de la Instancia n. 22 di Valencia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il contratto di «multiproprietà» in generale, e, in particolare, quello di cui si tratta (v. foglio 76 degli atti) debba o no considerarsi ricompreso tra quelli esclusi dall'applicazione della direttiva <sup>(1)</sup>, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), di questa.
- 2) Se, anche supponendo che il contratto di cui si tratta sia escluso dall'ambito di applicazione della direttiva in forza dell'articolo menzionato, e considerata la sua natura di contratto di «multiproprietà», possa o meno essere di ostacolo a tale ipotetica esclusione il fatto che esso non abbia ad oggetto solamente un immobile, ma dia altresì origine a un contenuto di servizi e ad altre prestazioni di carattere puramente obbligatorio (clausola n. 3 del contratto), le quali rappresentano un valore maggiore di quello rappresentato dall'oggetto

immobiliare (pari a 285 000 ESP, su un totale di 1 090 000 ESP, determinato come valore complessivo del contratto).

- 3) Se il complesso turistico di appartamenti in «multiproprietà» nella città di Denia, proposto al consumatore, rientri nell'ambito dell'art. 1, n. 1, primo inciso, della direttiva citata, tenuto conto del fatto che la impresa Travel Vac S.L. ha domicilio in Valencia, calle Profesor Beltràn Bagueña, 5-6°.
- 4) Se il diritto di recesso stabilito dall'art. 5, n. 1, della direttiva a favore del consumatore trovi il suo fondamento in una presunzione di coazione o manipolazione della volontà del compratore-consumatore, causata dalle circostanze di cui all'art. 1 della direttiva; in questo senso, fino a che punto tale fondamento del diritto di recesso tutelato dalla direttiva si collega al dolo generico del venditore, che utilizzi «parole o macchinazioni insidiose da parte di uno dei contraenti che inducono l'altro a concludere un contratto cui non avrebbe altrimenti consentito» (art. 1269 del codice civile spagnolo), e, in generale, al libero e necessario consenso negoziale (artt. 1254, 1258, 1261 e ss. del codice civile spagnolo).
- 5) Se la Corte giudichi che la notificazione di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva debba essere espressa, o se eventualmente tale rinuncia possa consistere in atti tassativi inequivocabili, come si è verificato nel presente caso, in cui il consumatore non si è presentato alla data prevista e concertata per firmare in banca il contratto definitivo; tale data era fissata al 17 settembre 1996, tre giorni dopo la firma del contratto di cui al foglio 76 degli atti; l'intenzione era confermata e completata dalla comparizione del consumatore nei locali del venditore in Valencia, lo stesso giorno 17 settembre 1996, per manifestare verbalmente la volontà «che tutto rimanga senza effetto e che vengano restituiti i documenti sottoscritti dal consumatore».
- 6) Se i rimborsi, restituzioni e altri effetti previsti dall'art. 7 come contropartita a favore del venditore di fronte all'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso di cui all'art. 5 della direttiva siano compatibili con un patto di «indennizzo per danni causati al venditore» di carattere forfettario — nella misura del 25% del valore totale della transazione — come risulta dalla clausola n. 4 del contratto di cui si tratta (v. retro del foglio 76 degli allegati).

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Düsseldorf con ordinanza 8 dicembre 1997, nella causa Salomone Haim contro Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein**  
(Causa C-424/97)  
(98/C 41/33)

Con ordinanza 8 dicembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1997, nella causa Salomone Haim contro Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, il Landgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, nel caso in cui un dipendente di un organismo di diritto pubblico giuridicamente autonomo di uno Stato membro nel dare applicazione al diritto nazionale nell'ambito di una decisione individuale compia una violazione del diritto comunitario primario, accanto alla responsabilità dello Stato membro possa sussistere anche quella dell'organismo di diritto pubblico.

2) In caso affermativo: se, nel caso in cui un dipendente pubblico nazionale abbia applicato una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario oppure abbia applicato una normativa nazionale in maniera non conforme al diritto comunitario, sussista una violazione grave e manifesta del diritto comunitario già per il fatto che al dipendente pubblico nella sua decisione non compete alcun potere discrezionale.

3) Se le competenti autorità di uno Stato membro possano far dipendere l'ammissione all'esercizio dell'attività di medico convenzionato con una cassa malattia di un cittadino di un altro Stato membro autorizzato in questo Stato membro, il quale non possiede un diploma menzionato nell'art. 3 della direttiva 78/686 <sup>(1)</sup>, dal fatto che questi abbia le conoscenze linguistiche di cui ha bisogno per l'esercizio della sua attività professionale nello Stato ospitante.

<sup>(1)</sup> GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1.

#### TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

##### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 dicembre 1997

nella causa T-19/97: Claude Richter contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Aspettativa per motivi personali — Reintegrazione — Sede di servizio — Doveri di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Ricorso per risarcimento del danno)*

(98/C 41/34)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-19/97, Claude Richter, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Julian Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto al risarcimento del danno che il ricorrente ritiene di aver subito per il fatto che la Commissione non l'abbia reintegrato, al termine della sua aspettativa per motivi personali, nel primo posto vacante della sua categoria e del suo grado, per il quale egli possedeva i requisiti richiesti, violando così l'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Terza Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 16 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 22.3.1997.

##### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 1997

nella causa T-121/95: European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>

*(Dazi antidumping — Danno — Diritti della difesa)*

(98/C 41/35)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-121/95, European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), con sede in Zurigo (Svizzera), inizialmente con gli avv.ti Dominique Voillemot e Hubert de Broca, indi con gli avv.ti Voillemot e Olivier Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Yves Cretien, Antonio Tanca, Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agente: signor Nicholas Khan), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 477, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione sovietica

e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia (GU L 49, pag. 1), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh, e dai signori J. Azizi, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese del Consiglio.*

3) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 189 del 22.7.1995.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 1997

nella causa T-166/95, Mary Karagiozopoulou contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che dichiara l'insuccesso di candidati alla prova orale — Principio della parità di Trattamento — Valutazione della commissione giudicatrice)*

(98/C 41/36)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-166/95, Mary Karagiozopoulou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Ariane Tornel e Thierry Demasseure, e nella fase orale, dall'avv. Jean-Noël Louis, tutti del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di attribuire alla ricorrente, per la prova orale, un punteggio inferiore al minimo richiesto e di non iscriverla nell'elenco d'idoneità, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, e dalla signora P. Lindh, e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: signor A. Mair,

amministratore, ha pronunciato il 17 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 268 del 14.10.1995.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 1997

nella causa T-216/95 Ana María Moles García Ortúzar contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice)*

(98/C 41/37)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-216/95, Ana María Moles García Ortúzar, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia e signora Ana Maria Alves Vieira), avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di non includere la ricorrente nell'elenco degli idonei e, dall'altro, del bando del suddetto concorso, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 17 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 16 del 20.1.1996.



## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 1997

nella causa T-217/95, Lucia Passera contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice)*

(98/C 41/38)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-217/95, Lucia Passera, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia e signora Ana Maria Alves Vieira), avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di non includere la ricorrente nell'elenco degli idonei e, dall'altro, del bando del suddetto concorso, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 17 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 16 del 20.1.1996.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 1997

nella causa T-225/95, Fotini Chiou contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento, da parte di candidati, della prova orale — Concordanza tra il reclamo ed il ricorso — Principio di parità di trattamento tra uomini e donne — Principio di non discriminazione — Valutazione della commissione giudicatrice)*

(98/C 41/39)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-225/95, Fotini Chiou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.

Christian Kremer, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Ana Maria Alves Vieira e signor Fabrizio Minneci e, per la fase orale, signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/9/93 di attribuire alla ricorrente, nella prova orale, un punteggio inferiore al minimo richiesto e di non includerla nell'elenco degli idonei, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 17 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 16.3.1996.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-12/94, Frédéric Daffix contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Revoca — Ricorso — Rinvio al Tribunale — Realtà dei fatti — Onere della prova — Abuso di potere discrezionale — Errore manifesto di giudizio — Diritti della difesa — Art. 7 dell'allegato IX dello Statuto)*

(98/C 41/40)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-12/94, Frédéric Daffix, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avvocati Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Dimitrios Gouloussis e Benoît Cambier), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 1993 relativa alla revoca del ricorrente e, per quanto occorra, della decisione implicita di rigetto del suo reclamo, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà l'integralità delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale ed alla Corte.*

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 26.2.1994.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-90/95, Walter Gill contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Esami clinici — Mancata comunicazione di dati sullo stato di salute — Diritto al rispetto del segreto in ordine al proprio stato di salute)*

(98/C 41/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-90/95, Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Jean-Luc Fagnart), avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a motivo degli illeciti amministrativi dell'amministrazione della convenuta, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*
- 3) *Il ricorrente sopporterà gli onorari dell'esperto.*

<sup>(1)</sup> GU C 137 del 3.6.1995.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-142/95, Jean-Louis Delvaux contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Rapporto informativo — Motivazione — Requisiti identici di carriera — Discriminazione a motivo della cittadinanza)*

(98/C 41/42)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-142/95, Jean-Louis Delvaux, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Rhode-Saint-Genèse (Belgio), con l'avv. Nicholas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Uebersyren

(Lussemburgo) presso il signor Jean-Pascal Lange, 40, rue de Syre, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento di due decisioni della Commissione, pubblicate nelle «Informazioni amministrative» n. 858 del 2 settembre 1994 e n. 859 dell'8 settembre 1994, in quanto esse non menzionano il nome del ricorrente né sull'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione nel grado LA 4, né su quella dei dipendenti effettivamente promossi nel grado LA 4 per l'esercizio 1994; in secondo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione 3 aprile 1995 recante rigetto del reclamo del ricorrente e, in terzo luogo, alla condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di 100 000 BFR a titolo di risarcimento del danno morale subito in conseguenza dell'irregolarità del procedimento di promozione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 18 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 248 del 23.9.1995.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-222/95: Antonio Angelini contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione)*

(98/C 41/43)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-222/95, Antonio Angelini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, assegnato alla sede di Ispra del Centro comune di ricerca, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui è stato rifiutato il versamento al ricorrente di un'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno di quest'ultimo alla sua sede di servizio iniziale, dopo un periodo di servizio al di fuori della sua istitu-

zione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione, comunicata con nota del 17 maggio 1995, con cui è stato rifiutato al ricorrente il pagamento dell'indennità di prima sistemazione, è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente l'importo dell'indennità di cui all'art. 5, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto maggiorato di interessi al tasso dell'8% annuo a decorrere dalla data della domanda.*
- 3) *La Commissione sopporterà le spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 64 del 2.3.1996.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-57/96, Livio Costantini contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti delle Comunità europee — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera) (<sup>1</sup>)*

(98/C 41/44)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-57/96, Livio Costantini, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione con cui è stato negato al ricorrente il versamento di un'indennità di nuova sistemazione e di un'indennità giornaliera al rientro di quest'ultimo nella sede di servizio iniziale dopo un periodo di servizio esterno, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 18 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione che nega al ricorrente il versamento dell'indennità di prima sistemazione è annullata.*

2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente l'importo dell'indennità prevista dall'art. 5, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, oltre agli interessi al saggio dell'8% annuo a decorrere dalla data della domanda.*

3) *Per il resto il ricorso è respinto.*

4) *La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 180 del 22.6.1996.

**Ricorso di Alitalia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 novembre 1997**

(Causa T-296/97)

(98/C 41/45)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 26 novembre 1997, Alitalia, con gli avvocati Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, Mario Siragusa del foro di Roma, Giuseppe Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna, Matteo Bay, del foro di Milano e Matteo Beretta, del foro di Bergamo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger Hoss & Prussen, 2 Place Winston Churchill, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'intera decisione della Commissione del 15 luglio 1997, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia.

In subordine:

— annullare le condizioni di autorizzazione dell'aiuto di cui ai paragrafi da 2) a 8) dell'articolo 1 della decisione;

— annullare altresì la condizione consistente nell'imporre ad Alitalia di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal regime di pensionamento anticipato previsto dal D.L. n. 546/1996;

— condannare la Commissione CE a rimborsare gli oneri e spese sostenuti da Alitalia nel presente ricorso.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, società per azioni di diritto privato presente nel settore del trasporto aereo, impugna la decisione della Commissione che ha considerato aiuti di Stato, nel senso dell'art. 92 del Trattato CE, gli investimenti previsti nel piano presentato alla convenuta dalle autorità italiane, avente per oggetto la sua ristrutturazione.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

— Violazione e falsa applicazione degli articoli 92, 1° paragrafo, 90, 1° paragrafo, e 222 del Trattato CE, laddove la Commissione ha ritenuto che il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato (MEIP) non risulta soddisfatto con riguardo all'investimento di IRI per un ammontare di 2 750 miliardi di lire italiane. Alitalia ritiene a questo riguardo che l'aumento di capitale in questione non ha escluso i diritti di opzione dei terzi, i quali sono quindi liberi di sottoscrivere per la quota di spettanza le varie tranches dell'aumento di capitale. Inoltre, il Governo italiano avrebbe espresso chiaramente la ferma determinazione a procedere alla privatizzazione di Alitalia in tempi brevi una volta ottenuta l'autorizzazione all'aumento di capitale. Infine, i suoi dipendenti hanno concordato di sottoscrivere un aumento di capitale ad essi riservato che li porterà a detenere il 20 % del capitale della Compagnia. Ignorando questi elementi, la convenuta non avrebbe tenuto conto dell'ampio margine di giudizio dell'investitore IRI, ma ad IRI essa si è anzi sostituita giudicando non soddisfacente un tasso di redditività che la stessa Commissione ha fissato ad un livello (il 20 %) superiore di cinque punti rispetto a quello normalmente considerato nel settore del trasporto aereo (il 15 %). Dall'altro, la Commissione non si sarebbe contentata a richiedere una redditività «normale» del 20 %, ma ha ritenuto un «tasso critico di rendimento minimo annuo» (hurdle rate) che, a suo avviso, un investitore esigerebbe, visto il persistere di importanti rischi connessi con l'operazione. Sotto questo profilo, aggiunge la ricorrente che il calcolo della redditività sarebbe errato e immotivato dal fatto dell'esclusione dei costi di insolvenza. Per di più, l'imposizione ad Alitalia della totalità degli oneri derivanti del regime di pensionamento anticipato del personale avrebbe anche comportato una riduzione dell'internal rate of return (IRR).

— Violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, terzo paragrafo, ed eccesso di potere. Per Alitalia appare inspiegabile che, avendo deciso che l'investimento è un «aiuto di Stato», la Commissione abbia potuto non tenere conto dei risultati attesi dal Piano, innanzitutto nella scelta se imporre o meno delle condizioni che rendano il Piano «compatibile con il mercato comune», e in secondo luogo, nella graduazione delle medesime condizioni. Ciò avrebbe condotto all'imposizione alla ricorrente di condizioni sproporzionate, discriminatorie, illegittime e ingiustificate (limitazione

alla capacità, alla crescita, obbligo di ulteriori dismissioni di core business, contrasto con la soluzione proposta nel caso Air France, non avere tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo di privatizzazione, divieto di aiuti nuovi, divieto di acquisire nuove partecipazioni in altri vettori aerei, soppressione di taluni trattamenti preferenziali, imposizione di contabilità analitica, divieto di price leadership, obbligo di cedere la quota detenuta in Malév).

Finalmente, la ricorrente considera che la convenuta non ha correttamente motivato la decisione impugnata, né ha esaminato in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. Essa avrebbe anche violato al suo riguardo le prerogative della difesa.

**Ricorso del signor Vicente Alonso Morales contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997**

(Causa T-299/97)

(98/C 41/46)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 2 dicembre 1997, il signor Vicente Alonso Morales, residente in Madrid, rappresentato dall'avv. D. Ramón Marés Salvador, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Carlos Amo Quiñones, 2 rue Gabriel Lippman, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 1° ottobre 1997 della commissione giudicatrice di concorso COM/A/1047 che dispone il rigetto della candidatura del ricorrente al detto concorso, e riconoscere al ricorrente stesso il diritto di essere iscritto nell'elenco dei candidati ammessi al concorso COM/A/1047;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, in possesso del diploma di ingegnere tecnico delle industrie agricole, impugna la decisione nella commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/1047,

con cui è stata respinta la sua candidatura al detto concorso. Stando alla detta decisione, i titoli o diplomi del ricorrente non corrispondono alle condizioni stabilite al punto III.B.2 del bando di concorso, ai sensi del quale i candidati debbono aver effettuato studi universitari completi attestati da un titolo di studi di ciclo lungo (laurea o equivalente).

Il ricorrente ritiene che il possesso del diploma d'ingegneria tecnica presupponga studi universitari completi attestati da un titolo di studi e che la commissione giudicatrice esiga un requisito che non risulta dal testo del bando di concorso.

A sostegno delle sue affermazioni il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Lesione del principio di parità di trattamento.
- Trasgressione della direttiva 89/48/CEE <sup>(1)</sup>, il cui contenuto si ritiene applicabile in via analogica a qualunque bando di concorso.
- Lesione del principio di proporzionalità in quanto, a parere del ricorrente, il requisito di essere in possesso di un titolo di studi di ciclo lungo non è necessario né idoneo per raggiungere l'obiettivo perseguito, che non è altro se non l'inserimento nella funzione pubblica comunitaria di categoria A/LA di cittadini con studi universitari completi attestati da un titolo di studi.
- Lesione del principio della certezza del diritto e del principio del legittimo affidamento.
- Violazione del diritto di accesso alla funzione pubblica comunitaria.

D'altra parte il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sentenza 3 marzo 1994, nella causa T-82/92 Manuel Cortés Jiménez e a./Commissione <sup>(2)</sup>, si è limitato a negare il carattere di «superiore» del diploma d'ingegnere tecnico, senza per questo negare però espressamente il carattere di «completo» del detto titolo.

Il ricorrente sostiene altresì che la convenuta ha commesso sviamento di potere in quanto a suo parere l'atto impugnato rientra in una politica di selezione del personale volta ad impedire l'accesso degli ingegneri tecnici alla categoria A/LA.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Racc. pag. II-237.

**Ricorso del signor Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1997**  
(Causa T-300/97)

(98/C 41/47)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 2 dicembre 1997 il signor Benito Latino, residente in Bruxelles, con l'avv. Olivier Eben, del foro di Bruxelles, 11, rue Paul Emile Janson, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al versamento del capitale corrispondente al tasso d'invalidità permanente parziale (IPP) stabilito dal Tribunale per l'asbestosi di cui è affetto il ricorrente, nell'ambito dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 14 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee;
- condannare la Commissione al pagamento di 1 000 000 di ECU a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
- condannare la Commissione al pagamento degli interessi al tasso annuo del 10 % sul capitale che verrà stabilito dal Tribunale in base al tasso d'IPP ai sensi degli artt. 73 e 14 dello Statuto, nonché sull'ammontare di 1 000 000 di ECU, da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 1997 e fino al versamento dell'intero capitale;
- per quanto necessario, annullare la decisione della Commissione 1° agosto 1997 che respinge la domanda presentata dal ricorrente in data 11 maggio 1997;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, un ex dipendente che ha prestato servizio nell'edificio del Berlaymont a Bruxelles dal 1969 al 1991 come archivist, è affetto da una malattia professionale, l'asbestosi. L'11 febbraio 1997, l'APN ha deciso di riconoscere al ricorrente un tasso d'invalidità parziale permanente (IPP) pari al 5 %, che corrisponde ad un capitale di 639 114 BEF.

Il ricorrente sostiene che, considerata la gravità di questa malattia mortale e i postumi ad essa conseguenti, che comportano un'assoluta riduzione della qualità della vita, deve essergli riconosciuta una percentuale di IPP conforme alla pericolosità della malattia. Egli ritiene che la Commissione sia responsabile nei suoi confronti per averlo fatto lavorare in un edificio nel quale, tra il 1967 e il 1969, sono stati effettuati lavori di floccaggio con 4 000 tonnellate di amianto sui muri delle ali Sud, Est, e Ovest e ciò:

- nonostante la Commissione fosse a conoscenza, o in ogni caso non potesse non essere a conoscenza, della pericolosità dell'amianto, in generale, e per le persone addette a mansioni amministrative o di archiviazione in un edificio infestato dalla presenza di amianto, in particolare;
- nonostante la Commissione sapesse di non disporre del personale per il controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene in generale e per il controllo dell'osservanza delle misure di protezione durante i lavori di manutenzione.

L'illegittimità dei comportamenti contestati risulta altresì dall'inosservanza dei principi, dei diritti e delle garanzie sanciti dalla Carta sociale europea. I principi, diritti e garanzie sanciti da tale Carta sono principi generali del diritto comunitario che le autorità comunitarie devono rispettare e che sono sottoposti al controllo del giudice comunitario. In base alla detta Carta, il ricorrente fa valere il diritto di ogni lavoratore di beneficiare di tutte le misure che possono assicurargli le migliori condizioni di salute nonché la necessità di prevenire, nella misura del possibile, le malattie infettive, endemiche e altre. Nel caso di specie, non sono stati rispettati i diritti del ricorrente e non è stata adottata alcuna misura di prevenzione delle malattie derivanti dal contatto con l'amianto.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-173/96 <sup>(1)</sup>**

(98/C 41/48)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 5 dicembre 1997, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comu-

nità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-173/96: Teresa Maria Rodrigues Gomes de Oliveira contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 388 del 21.12.1996.

---

**Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-176/96 e T-108/97 <sup>(1)</sup>**

(98/C 41/49)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 4 dicembre 1997, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-176/96 e T-108/97: Cornelis Volger contro Parlamento Europeo.

<sup>(1)</sup> GU C 388 del 21.12.1996 e  
GU C 181 del 14.6.1997.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-225/97 <sup>(1)</sup>**

(98/C 41/50)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 17 dicembre 1997, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-225/97: Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin Automobiles SA e Europe Auto Service (EAS) SA contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 18.10.1997.